

**Osservazioni al disegno di legge n. 2435 presentato alla Camera dei Deputati dal
Ministro della Giustizia ed avente ad oggetto la “Delega al Governo per l’efficienza
del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari pendenti presso le corti d’appello”**

AUDIZIONE CONOSCITIVA DEL 10 NOVEMBRE 2020

Redattore: dott. NICOLA RUSSO, consigliere della Corte di Appello di Napoli e già componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura

Alla Cortese attenzione dell’Ill.mo

Sig. Presidente della Commissione Giustizia

della Camera dei Deputati

Alla cortese attenzione degli Ill.mi

Componenti della Commissione

Il presente contributo ha ad oggetto, principalmente l’art. 4 del disegno di legge e, cioè, la disposizione che interviene con modifiche concernenti la disciplina processuale dei riti alternativi. Per ragioni di collegamento sistematico un rapidissimo richiamo verrà fatto alla dettato della delega contenuta nell’ultima parte della lettera a) del comma 1 dell’art. 6 del DDL per ciò che concerne le problematiche relative all’innesto delle richieste di rito alternativo nell’udienza filtro ivi prefigurata. Infine, nella parte conclusiva dello scritto, si sottoporranno all’attenzione di questa Illustre Commissione alcune riflessioni concernenti le previsioni dell’art 2 (Notificazioni), dell’art. 5 (dibattimento) e dell’art. 7 (Appello).

BREVE PREMESSA METODOLOGICA

Da più di venti anni ormai “faccio il mestiere” del magistrato, sempre e solo nel settore penale, ricoprendo tutte le funzioni della magistratura giudicante.

In tutti questi anni ho vissuto, ascoltato e, talora, partecipato al dibattito sul processo penale, interessato, quest’ultimo -come un’isola distante dalle coste di un continente- da correnti cicliche ed inverse. Questo movimento, continuo e incoerente, ha progressivamente eroso le coste che descrivevano il luogo come l’approdo dell’Italia al modello accusatorio, frastagliandole con insenature, infiltrazioni interne, cadute di costa che hanno reso quella terra un posto non più definito.

Eppure il processo, se ben si pensa, non dovrebbe subire le medesime tensioni del diritto sostanziale penale, sollecitato a dar risposte alle spinte di politica criminale che si susseguono nel tempo (talvolta senza orizzonti di definizione accettabili).

Il processo dovrebbe essere costruito come la “terra delle regole fisse”, quelle scolpite nella Costituzione e che indicano i principi sui quali si fonda il patto democratico di collettività nazionale e dovrebbe presidiare solo quelle, in maniera indiscutibile e duratura, nonostante le politiche criminali o, più frequentemente, le iniziative di propaganda sanzionatoria.

Volendo usare una metafora calcistica, si potrebbe dire che se il diritto penale muta nel tempo e secondo le situazioni come la tattica che una squadra adotta per conseguire il risultato favorevole, il processo penale dovrebbe, invece, rappresentare il campo di gioco, con le sue forme e dimensioni prestabilite e le sue regole di base alle quali piegarsi sempre senza cercare di mutarle pur di mettere “la palla in rete”.

Invece, il processo e le sue regole subiscono continui, progressivi e disordinati interventi che riducono il primo ad un palazzo la cui edificazione non è soggetta a controlli ed è costretto a sopportare sovrapposizioni di stili che ne cancellano la fisionomia.

A questi disorientamenti talora contribuiscono anche i tentativi della giurisprudenza di porre rimedio a prassi distorsive che si innestano, come virus malevoli, nel sistema reso fragile dall'incontrollato mutamento delle regole.

Questa premessa, condotta per metafore e paragoni, vuol essere un invito all'Organo -così autorevole innanzi al quale ho l'onore di portare il mio contributo tecnico- a meditare sull'opportunità di intervenire nuovamente sul processo penale con “pezzi di ricambio” che, ancora una volta – ed in maniera non complessiva e sistematica – mutano per singoli fotogrammi la prospettiva processuale, lasciando convivere nel medesimo tessuto del codice di rito visioni di sistema diverse, inconciliate e, spesso, inconciliabili.

OSSERVAZIONI SULLA DISCIPLINA DEL DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTA DI RIFORMA IN MATERIA DI RITI ALTERNATIVI

L'art. 4 al comma 1, lettera a), introduce il nuovo e più elevato limite di 8 anni di reclusione (soli o congiunti a pena pecuniaria) quale massima pena fino alla quale è possibile concordare la definizione del procedimento con il cd. patteggiamento.

Dunque, secondo questa previsione della delega, diventerà possibile ricorrere al rito alternativo in tutti i casi in cui la pena che sarebbe stata irrogata in un giudizio ordinario non superi i 12 anni di reclusione.

Questa scelta, secondo il proponente del disegno di legge, è volta ad incrementare il ricorso – finora non pienamente riscontrabile- all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta.

Per poter apprezzare le “possibilità di successo” della modifica proposta occorre, però, collocare la disposizione nella norma di destinazione e valutarne così più compiutamente gli effetti che sarà in grado di produrre.

Orbene, l'art. 444 c.p.p. verrebbe a prevedere due “livelli” di accordo sulla pena distinti per tetto sanzionatorio applicabile e per ampiezza tipologica.

Un primo livello, quello relativo ai reati per i quali, all'esito dell'operata diminuzione di pena fino ad un terzo prevista dal rito premiale, non si superi la pena massima di 2 anni di reclusione (soli o congiunti con pena pecuniaria).

In tal caso, all'applicazione della pena entro il suddetto tetto conseguono i benefici dell'esclusione dal pagamento delle spese processuali, dall'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (eccezion fatta per la confisca ex art. 240 c.p.). Rimane ferma, invece, l'applicabilità delle pene accessorie previste dall'art. 317bis c.p. in relazione ai reati cui esse sono collegate.

Un secondo livello, quello relativo ai reati per i quali, diminuita la pena fino ad un terzo, essa non superi ora gli 8 anni di reclusione (sempre soli o congiunti a pena pecuniaria). In questo caso, già nella previsione dell'art 444 comma 1bis c.p.p. riferita al patteggiamento allargato con pena finale non superiore a cinque anni di reclusione, sono esclusi dall'applicabilità del rito i reati di terrorismo e criminalità organizzata, pornografia minorile e di violenza sessuale, nonché quelli commessi da soggetti dichiarati delinquenti abituali,

professionali o per tendenza o nei confronti dei quali sia stato dichiarato lo status di recidivo reiterato ai sensi dell'art. 99 comma IV c.p..

Con la modifica, oltre alle limitazioni applicative appena descritte, il rito premiale non sarà ammissibile per tutti gli imputati di reati di strage (art. 422 cp: per il quale, invero, è previsto l'ergastolo), costrizione o induzione al matrimonio (art. 558bis cp); maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp); omicidio volontario (art. 575 cp), concorso in infanticidio (art. 578 comma 2 cp), omicidio del consenziente nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 579 cp, istigazione o aiuto al suicidio nei casi di cui al comma 2 dell'art. 580 cp, lesioni personali aggravate (artt. 582-583 cp commesse in danno di ascendente, discendente o coniuge, connesse ai reati cd. intrafamiliari o di stalking), deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583quinquies cp) sempre se ricorrano le medesime aggravanti, corruzione di minorenni (art. 609quinquies); stalking (art. 612bis cp) e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612ter c.p.). Queste nuove eccezioni sarebbero riferite solo al patteggiamento per pena ultrabiennale, dal momento che l'art. 4 comma 1 n. 2) ne prevede l'inserimento nell'elenco del comma 1bis dell'art. 444 c.p.p..

Dunque, da un lato, il legislatore nella relazione al DDL ha annunciato di voler ampliare il ricorso al rito alternativo del patteggiamento operando un significativo allargamento del tetto massimo di pena concordabile, dall'altro, però ne ha ristretto di fatto l'applicazione inserendo nelle eccezioni anche reati per i quali era possibile prima accedere al patteggiamento infraquinquennale (si pensi ad esempio ai reati di stalking; corruzione di minorenni ecc.).

Sul punto, mi preme evidenziare un dato a questa Onorevole Commissione che mi deriva dalla mia esperienza quotidiana e ormai ventennale di giudice penale. La sezione della Corte di Appello in cui lavoro ha come competenza specifica i reati in danno delle cd. fasce deboli. In passato molto me ne sono occupato come giudice di Tribunale e, poi, da giudice per le indagini preliminari nel territorio di Torre Annunziata.

V'è una distinzione tra la "tutela-manifesto" di alcune categorie di vittime di reato e la tutela effettiva. La prima esaurisce i suoi effetti in annunci di abiura di determinati reati (indubbiamente odiosi) senza però preoccuparsi di esaminare le ricadute che si producono in termini di iato tra momento del fatto e momento di esecuzione della pena né delle alternative che il sistema processuale complessivo mette a disposizione di coloro che sono accusati di questi reati.

Provo a far comprendere la situazione attraverso un esempio evidente: per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612bis c.p. (cd. stalking) la pena massima per l'ipotesi aggravata¹ è quella di nove anni e nove mesi di reclusione. Nell'ipotesi base, quella cioè più ricorrente, la pena massima prevista è di sei anni e sei mesi di reclusione.

Orbene, si tratta di un reato che, in senso astratto, sicuramente sarebbe rientrato nel tetto massimo di pena applicabile di otto anni (teniamo sempre conto che il riferimento deve essere quello della pena di 12 anni di reclusione, irrogabile in assenza della riduzione premiale fino ad un terzo).

Si potrebbe osservare che questo reato, per il suo carattere odioso, non merita nessuno sconto di pena. Bene. Si dimentica, però, che per il medesimo reato (così come per tutti i reati previsti nell'elenco delle eccezioni, salvi quelli puniti con l'ergastolo – il cui inserimento non risulta facilmente comprensibile) l'imputato potrà accedere senza alcun vincolo di pena massima al giudizio abbreviato e che, in caso di condanna, otterrà una pena sicuramente ridotta di un terzo netto (e non fino ad un terzo come avverrebbe in caso di ammissione al patteggiamento). In entrambi i casi, poi, sarebbe soggetto alle pene accessorie. In entrambi i casi la persona offesa, costituitasi parte civile, vedrebbe recuperate le proprie spese processuali così come potrebbe in un separato giudizio perseguire le sue istanze risarcitorie.

¹ Si tratta delle ipotesi di commissione del reato in danno di minore, di donna in gravidanza o di persona disabile, per le quali la pena massima di sei anni e sei mesi di reclusione è aumentata della metà.

Nel caso di giudizio abbreviato, però, l'esito potrebbe essere anche quello di un'assoluzione. La sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato potrebbe essere impugnata in appello e, all'esito, di questo, in Cassazione.

Nel caso di patteggiamento, la sentenza non sarebbe impugnabile in appello, ma l'unico rimedio sarebbe rappresentato dal ricorso per Cassazione, peraltro con diverso spettro di motivi di censura.

Una sentenza di patteggiamento, quindi, diventa irrevocabile in tempi notevolmente più brevi di una sentenza emessa all'esito di un giudizio abbreviato e, addirittura, con tempi incomparabilmente inferiori a quelli di una sentenza emessa in sede di giudizio ordinario.

Allora mi permetto di domandarvi: escludendo la possibilità del patteggiamento abbiamo davvero tutelato di più la vittima di questo reato? Io sinceramente credo di no.

Parlo della vittima del reato e non dell'imputato non perché mi faccia portatore di una visione giustizialista del processo penale, bensì perché questa è l'ottica che muove questa previsione del DDL.

Per altro verso, pensiamo davvero che per gran parte di questi reati -che prevedono forbici sanzionatorie con minimi notevolmente inferiori ai 12 anni di pena detentiva e, in alcuni casi, anche con massimi edittali decisamente inferiori ai suddetti 12 anni di pena - all'esito di un giudizio abbreviato o di un giudizio ordinario si arriverebbe a comminare pene più elevate di 12 anni o anche ad otto anni di reclusione?

Anche su questo la mia esperienza mi induce a rispondere che, tranne in rarissimi casi, ciò non avverrebbe.

Pensiamo ad un altro reato particolarmente sensibile, quello di violenza sessuale. La pena massima attualmente prevista, all'esito dell'introduzione del cd. Codice Rosso, è di 12 anni di reclusione.

Dunque, astrattamente, anche nel caso di applicazione della pena massima, sarebbe possibile definire il processo con il patteggiamento pur partendo come pena base dal massimo previsto dall'art. 609bis c.p..

Invece, sembra che ancora una volta il Legislatore scelga di offrire solo una "tutela-manifesto" alla vittima della violenza sessuale. Si esclude il patteggiamento (forse perché si rifiuta l'idea dell'*accordo* tra l'imputato e lo Stato), però si lascia che una riduzione di pena anche superiore sia possibile all'esito della scelta di un giudizio abbreviato, cui l'imputato accede di diritto, senza necessità di consenso da parte del pubblico ministero, potendo contare su una rivalutazione della sua responsabilità in appello e su tempi più lunghi e più distanti per l'esecuzione della condanna.

La persona offesa, invece, si troverebbe costretta ad affrontare, per una speculare maggiore durata, la propria vicenda con probabili effetti di vittimizzazione cd. secondaria.

Quale strada alternativa si propone allora? Quella di consentire la piena applicazione del patteggiamento anche per questi reati (si potrebbero eventualmente escludere quelli di strage -art. 422 cp- e di omicidio – art. 575 c.p., cui ben difficilmente potrebbero accedere gli imputati in ragione della specie o della misura della sanzione), subordinando per i reati del cd. Codice Rosso l'applicazione della pena ad un'offerta reale a titolo di risarcimento del danno, anch'essa rimessa al consenso del pubblico ministero ed alla valutazione di congruità da parte del giudice.

Passando all'esame della lettera b) del comma 1 dell'art. 4) e, cioè, della previsione di delega in materia di riforma della disciplina del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria (art 438 comma 5 c.p.p.), il *novum* sarebbe costituito dall'inserimento della frase «*se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale*» che andrebbe a specificare e sostituire l'espressione attualmente contenuta «*compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento*».

Se l'innovazione sarà in questi termini, l'integrazione probatoria richiesta dall'imputato e soggetta alla valutazione del giudice dovrà rispondere a due condizioni: 1) l'integrazione dovrà risultare necessaria ai fini della decisione (questo presupposto era già previsto dal comma 5 dell'art. 438 c.p.p.); 2) la valutazione di

economia processuale non dovrà riguardare l'entità delle prove la cui assunzione è richiesta (in termini di quantità e tempi), bensì essere parametrata ai tempi che sarebbero necessari in alternativa per la definizione del processo con giudizio ordinario. Questo principio non è una novità sul piano del diritto vivente, essendo per tutta evidenza tratto da quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione che ebbero a precisare ciò già con la sentenza n. 44711 del 18.11.2004 che, a sua volta prendeva le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 7.5.2001.

Nulla quaestio sul merito della previsione, come detto già patrimonio acquisito della giurisprudenza e di cui non mi risultano significativi casi di soluzioni difformi. Un'osservazione, invece, va fatta sul metodo. Anche in questo caso il Legislatore sembra rincorrere la giurisprudenza, trasfondendo in norma di legge soluzioni adottate dalla Corte di Cassazione sia pur nella sua più autorevole formazione. Questa fonte normativa, però, finisce per generare risultati impropri perché trasforma "un punto di arrivo", cioè l'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione concernente la valutazione probatoria, in un "punto di partenza", cioè in una norma che -necessariamente per il suo contenuto- aprirà nuovi percorsi ermeneutici.

Un altro esempio è rappresentato dalla previsione dell'estensione della disciplina dell'art. 190bis c.p.p. a tutti i casi in cui muoia la persona fisica del giudice nel corso del processo, che trae il suo spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 29.5.2019 nella lettura datane dalle Sezioni Unite n. 41736 del 30.5.2019. Su questo tema so essere intervenuto altro giurista e, pertanto, non articolo altre osservazioni.

Quanto al **giudizio immediato**, (art. 4 comma 1 lett. C del DDL), mi limito a sollecitare una riflessione sull'adeguatezza della previsione contenuta nel disegno di legge. Nella successiva disposizione di attuazione della delega è opportuno che venga precisato che le richieste di ulteriori riti, all'esito del rigetto dell'integrazione probatoria, debbano essere formulate a pena di decadenza nell'udienza fissata dal giudice per le indagini preliminari in seguito al deposito della richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria.

Infine, con riferimento al **decreto penale di condanna** (che sarà oggetto di intervento da parte di altro relatore) mi permetto di segnalare l'opportunità di modificare l'art. 464 c.p.p. nella parte in cui prevede che se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il decreto di fissazione dell'udienza e la richiesta di patteggiamento siano notificati al pubblico ministero a cura dell'imputato. Questo affidamento della comunicazione all'imputato ha prodotto spesso nella prassi distorsioni, dal momento che era frequente che il difensore non provvedesse mai, o provvedesse con notevole ritardo, a questa notifica.

Un ulteriore addentellato ai riti alternativi si rinviene, infine, nell'**articolo 6 comma 1 lett. a) del DDL**, laddove si prevede che nell'udienza filtro il giudice (diverso da quello tabellarmente designato per la celebrazione del dibattimento) riceva -a pena di decadenza- anche le richieste di giudizio abbreviato, di patteggiamento e di oblazione. Quest'ulteriore attività presuppone, ovviamente che si sia chiusa con esito negativo quella in cui il medesimo giudicante -in una sorta di udienza preliminare- abbia valutato, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, la sussistenza di eventuali cause di estinzione, improcedibilità, o di ragioni di assoluzione già ravvisabili o presumibili nel successivo dibattimento. In altri termini, al giudice dell'udienza filtro viene affidato un compito di delibazione profondo (perché basato sulla conoscenza degli atti d'indagine) in una prospettiva analoga a quella prevista ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere descritta dall'art. 3 lett. i) del disegno di legge, anch'essa trasformata in una vera e propria sentenza di merito con snaturazione della funzione propria dell'udienza preliminare.

Tralasciando tutte le riflessioni sull'inopportunità dal punto di vista sistematico di una tale previsione generale di udienza filtro (che, di fatto, annulla la semplificazione procedurale dell'esercizio dell'azione penale per i reati a citazione diretta e che creerà notevoli problemi organizzativi nei piccoli tribunali), va osservato che sicuramente la richiesta di rito abbreviato susseguente alla mancata pronuncia di proscioglimento "preliminare" non potrà essere valutata dal medesimo giudice per ragioni d'incompatibilità, bensì dovrà essere

vagliata o dal giudice del dibattimento o da un giudice ulteriore, producendo così una proliferazione d'interventi giudiziari sulla medesima vicenda.

BREVI OSSERVAZIONI SU ALTRI PUNTI DEL DISEGNO DI LEGGE

NOTIFICAZIONI

Art. 2 lett. L): la disposizione prevede d'inserire una deroga alla regola generale della possibilità di effettuare presso il difensore le notificazioni successive alla prima quando l'imputato sia difeso di ufficio e la prima notifica non sia stata eseguita mediante consegna a mani proprie, a persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci.

Al riguardo, va osservato che, innanzitutto, non si comprende come mai si ipotizzi la possibilità di prima notificazione non avvenuta direttamente a mani dell'imputato o di uno dei soggetti prima elencati se nella relazione di accompagnamento si stabilisce che questa deve necessariamente avvenire sempre nelle forme di cui agli artt. 156 e 157 c.p.p.. Ove non si fosse realizzato l'effetto di conoscenza del procedimento con le modalità descritte, la notifica dovrà essere sempre ripetuta.

In secondo luogo, non si comprende la ragione di prevedere un regime differenziato per il caso della difesa di ufficio, attese l'equiparazione codicistica tra difesa di fiducia e di ufficio, la professionalità richiesta per l'assunzione dell'incarico e la circostanza che molto frequentemente la corresponsione dell'onorario al difensore di ufficio finisce per gravare sull'Erario.

DIBATTIMENTO

Art 5 lett. B): relazione preliminare illustrativa sulle richieste di prova. Nei termini in cui è descritta nel disegno di legge, questa relazione è già prevista dall'art. 493 comma 1 c.p.p. laddove si stabilisce che *«le parti indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»*. L'indicazione dei fatti (il cd. capitolato di prova) comporta già un'illustrazione delle circostanze che costituiranno oggetto delle richieste di prova e risponde all'esigenza di fornire al giudicante gli elementi di valutazione della pertinenza delle richieste al *thema probandum*.

APPELLO

Art. 7: Nella relazione illustrativa al DDL sono riportati i dati inquietanti e drammatici dei procedimenti pendenti dinanzi alle Corti di Appello (268.587 procedimenti nel terzo trimestre 2019, di cui il 39,4 % al 2017 risultavano essere ultrabiennali).

A fronte di questo rilevamento -che segnala l'estrema urgenza di una riforma seria, profonda e coraggiosa della Giustizia (che passa anche attraverso interventi sul rito penale ma che non si può esaurire in esso se si vogliono intravedere segnali di controtendenza nelle statistiche)- l'iniziativa legislativa assunta con il DDL (art. 7) non sembra cogliere affatto gli aspetti di criticità che caratterizzano questa fase del processo penale.

La prima direttrice d'intervento, esterna alla riforma del processo penale ma preliminare rispetto ad essa, avrebbe dovuto riguardare **la revisione delle piante organiche delle Corti di Appello**, che risultano del tutto sottodimensionate per poter reggere il carico di lavoro in entrata. Si tenga presente che la Corte di Appello riceve le impugnazioni avverso tutte le sentenze pronunciate nel distretto dai Tribunali, in composizione

collegiale e monocratica, dai giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare e dalla Corte d'Assise.

La seconda direttrice avrebbe dovuto riguardare la previsione di un **penetrante filtro di accesso all'impugnazione in appello** che consentisse di "rompere" l'equazione, immediatamente percepibile nella pratica, "una sentenza = un'impugnazione". Al riguardo, anche un esame superficiale permette di rilevare che l'ambito d'intervento deve riguardare preminentemente le sentenze di condanna emesse in primo grado e non quelle di proscioglimento, che rappresentano un'infinitesima parte dei carichi che gravano in sede di giudizio di secondo grado. Sul punto, si fa presente che -come anche ricordato nella relazione al DDL- una contrazione delle possibilità d'impugnazione in appello non contrasta con la previsione costituzionale della tutela dei diritti in sede processuale, dal momento che il principio del doppio grado di giudizio di merito non ha fonte nella Costituzione (cfr. *ex plurimis*, Corte Cost. n. 274/2009 e n. 85/2008).

Questo risultato impone, quindi, **1)** una specificazione del carattere strettamente devolutivo del gravame d'appello, attraverso l'introduzione di un più ampio catalogo di cause d'inammissibilità sulla falsariga di quanto previsto per il ricorso in Cassazione dall'art. 603 comma 3 c.p.p. senza snaturare, ovviamente, la natura di giudizio di merito dell'appello; **2)** una semplificazione dei requisiti contenutistici della sentenza di appello, che dovrebbe esprimersi in maniera sintetica sui motivi d'impugnazione ritenuti ammissibili, senza essere tenuta a ripercorrere (con finalità integrative) la vicenda probatoria ricostruita nella sentenza di primo grado, eccezion fatta per i casi di travisamento del fatto; **3)** la previsione di un giudizio cartolare collegiale in camera di consiglio senza partecipazione necessaria del pubblico ministero e dell'imputato nei casi d'impugnazione di sentenze emesse con riferimento a reati a citazione diretta. In tal caso la partecipazione "in presenza" delle parti dovrebbe essere consentita solo a seguito di tempestiva richiesta di una di esse per comprovate ragioni (soggette, quindi, alla valutazione del collegio giudicante) e nei casi di rinnovazione dell'istruttoria. La discussione scritta, con deposito di memorie cadenzate secondo l'ordine d'intervento in fase di discussione, non contrasta col principio del contraddittorio e con quello di oralità ad esso connesso, poiché si tratta di garanzie collegate al momento della formazione della prova e non a quello della sintesi compiuta dalle parti in sede di discussione. Si tenga conto, sotto questo profilo, che l'evoluzione tecnologica consente ormai anche la produzione di file audio protetti nei quali, se ritenuto necessario, sarebbe possibile per la parte compendiare le proprie conclusioni senza essere costretta ad una più faticosa redazione per iscritto delle conclusioni (oppure anche in accompagnamento ad esse).

Una tale soluzione eviterebbe anche di dover ricorrere alla non condivisibile soluzione, prefigurata nel DDL alle lettere f) e g), di un giudizio di appello monocratico per questa tipologia di reati. La proposta contenuta nel DDL non è idonea a produrre significativi effetti sulle possibilità di smaltimento dei giudizi da parte dei magistrati della Corte. Ciò che incide negativamente sulla definizione in appello è il numero dei procedimenti pendenti e non i tempi della decisione che, al contrario, spesso sono accelerati proprio dal confronto tra i componenti del collegio sulle questioni proposte. L'esperienza del giudizio di appello monocratico sulle sentenze emesse dal Giudice di pace non è un referente significativo, sia per la esiguità delle competenze penali affidate al GdP, sia per la sostanziale assenza di complessità di quei giudizi sia, infine, per la non irrilevante considerazione dell'assenza di sanzioni detentive irrogabili all'esito di quei processi, che determina un minor interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza.

Un intervento concretamente deflattivo – ma, si ammette, incisivo- potrebbe poi essere, ad esempio, quello di prevedere **l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali l'imputato abbia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena** (quanto meno di quelle in cui questo beneficio sia stato concesso per la seconda volta nei limiti di cui all'art. 164 ultimo comma c.p.), eccezion fatta per i casi in cui con l'appello si denunci il travisamento del fatto o si richieda la rinnovazione dell'istruttoria.

Trattandosi di condanne che -in un'ottica riabilitativa- condurranno all'estinzione del reato (art. 167 c.p.), potrebbe ritenersi equilibrato escludere la loro appellabilità. Ciò indurrebbe, da un lato, l'imputato condannato ad una maggiore attenzione a contenere le proprie spinte antisociali, al fine di poter conseguire l'effetto estintivo del reato. Dall'altro potrebbe costituire un ulteriore motivo di valutazione per il giudice di primo grado a concedere -ove possibile- il suddetto beneficio.

Solo come notazione finale si segnala la singolarità della previsione contenuta nell'art. 7 lettera a) del DDL, laddove si prevede che il difensore possa appellare la sentenza solo se munito di specifico mandato ad impugnare, rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza medesima. Nella relazione al disegno di legge si giustifica questa scelta con la «finalità di assicurare che il processo di impugnazione si svolga solo se l'imputato è sicuramente a conoscenza della sentenza. Si evita così l'inutile celebrazione di procedimenti (in appello e in cassazione) nei confronti di imputati incolpevolmente ignari del processo». Questa motivazione sembra nascondere, a ben leggere, un artificio giustificativo, nel senso che apparentemente pare diretta a tutelare l'imputato incolpevolmente ignaro dell'avvenuta celebrazione di un processo di primo grado che ha condotto alla sua condanna ma, in realtà, è finalizzata a ottenere una deflazione delle impugnazioni impedendo quelle proposte dal solo difensore (di fiducia o di appello) senza una rinnovazione del mandato appositamente rilasciata per il gravame e solo dopo la celebrazione del giudizio di primo grado.

La proposta sembra, però, non considerare le ipotesi in cui l'imputato sia stato assistito d'ufficio in primo grado (circostanza -questa- che presuppone che l'incarico sia stato conferito con provvedimento dell'autorità giudiziaria precedente). In tal caso diventerebbe obbligatorio per l'imputato munirsi di un difensore di fiducia cui rilasciare il mandato. Oppure, per converso, sarà necessario che il difensore d'ufficio si faccia nominare di fiducia dall'imputato che ha assistito in primo grado. Inoltre, lo stesso difensore di fiducia che ha operato in primo grado (e su cui grava, per previsione del DDL, completamente l'onere di comunicare al proprio assistito tutte le evoluzioni del procedimento in ragione delle modifiche alla disciplina delle notificazioni), dovrà premurarsi di rintracciare fisicamente il proprio assistito dopo l'emissione della sentenza di primo grado per richiedergli un nuovo mandato difensivo per la fase di appello. Tra l'altro questa esigenza, stante la riferibilità della previsione dell'art. 7 al solo appello, non sarebbe richiesta per il ricorso per Cassazione (a differenza di quanto affermato nella relazione di accompagnamento).

Resto a disposizione della Commissione per qualsivoglia altra informazione o chiarimento

Deferenti Ossequi

